



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA RATIFICA DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO
RELATIVO ALLO SCAMBIO DI GIOVANI LAVORATORI, FATTO A BERNA IL
19 MAGGIO 2025**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

ho il piacere di presentare Loro per la ratifica l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Consiglio Federale Svizzero relativo allo scambio di giovani lavoratori, fatto a Berna il 19 maggio 2025.

Il Congresso di Stato ha autorizzato la firma dell'Accordo tramite Delibera n. 14 del 23 aprile 2025 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto il 16 giugno 2025.

La firma di tale Accordo è il frutto di anni di lavoro politico e diplomatico e corona un risultato importante nel rafforzamento delle relazioni bilaterali tra la Repubblica di San Marino e la Confederazione Svizzera, concretizzando il mutuo desiderio di incoraggiare e intensificare lo scambio di giovani professionisti nei rispettivi Paesi.

Il presente Accordo consta di 11 articoli e si rivolge a giovani lavoratori professionisti subordinati, tra i 18 e i 35 anni di età, di nazionalità sammarinese e svizzera che assumono nell'altro Paese un impiego nel lavoro appreso nel Paese d'origine, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze lavorative, professionali e linguistiche.

Sono i giovani lavoratori professionisti subordinati stessi a dover ricercare opportunità di lavoro nell'altro Paese. Non è ammesso il lavoro autonomo o attività libero professionali, così come non è possibile il ricongiungimento familiare.

L'impiego può essere assunto in tutte le professioni nelle quali l'occupazione di stranieri non è soggetta a restrizioni legali nel Paese di accoglienza. Il numero annuale di giovani lavoratori professionisti ammesso dai due Paesi nel proprio territorio non deve superare le 20 unità.

I giovani che desiderano partecipare a questo programma di scambio, una volta trovato lavoro ai sensi di quanto previsto dall'Accordo medesimo, devono inoltrare una domanda alla Missione diplomatica competente nel Paese di accoglienza, allegando alla stessa il



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

nome e l'indirizzo dell'azienda nel Paese d'accoglienza e indicazioni in merito all'attività prevista e alla remunerazione, nonché la prova della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni per tutti i rischi prevedibili.

Le Autorità competenti per l'applicazione del presente Accordo sono: il Dipartimento Affari Esteri sammarinese e la Segreteria di Stato della Migrazione svizzera, coadiuvate dalle rispettive Ambasciate accreditate nell'altro Paese.

L'autorizzazione è accordata dall'Autorità competente del Paese d'accoglienza per una durata massima di 12 mesi. Può essere prorogata per ulteriori sei mesi prima dello scadere. I contratti di lavoro vanno altresì conclusi per la stessa durata, e non potranno trasformarsi a tempo indeterminato. L'autorità competente nel Paese d'accoglienza può, in casi debitamente giustificati, autorizzare il giovane lavoratore professionista subordinato a cambiare lavoro per il periodo di tempo residuo.

I giovani lavoratori professionisti subordinati non possono svolgere un'attività lucrativa né assumere un impiego diversi da quelli indicati nell'autorizzazione. In materia di alloggio, condizioni di lavoro e salario, essi fruiscono degli stessi diritti e doveri concessi ai lavoratori del Paese d'accoglienza e sanciti dal vigente diritto del lavoro. Emolumenti, tasse e imposte sono soggetti alla legislazione nazionale del Paese d'accoglienza. Il salario deve essere conforme alle condizioni di retribuzione usuali nel luogo, nella professione e nel settore.

I giovani lavoratori professionisti subordinati sono tenuti a lasciare il Paese d'accoglienza al termine del contratto di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 10, il presente Accordo entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione tramite i canali diplomatici dell'ultima notifica scritta relativa l'avvenuto espletamento ad opera delle Parti delle rispettive procedure interne, necessarie alla sua entrata in vigore. L'Accordo ha durata indeterminata.

Eccellenze,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

in considerazione di quanto sopra descritto, sono a richiedere la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Consiglio Federale Svizzero relativo allo scambio di giovani lavoratori, fatto a Berna il 19 maggio 2025.